

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1997 del 18/04/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Ditta Individuale Crivello Nunzia con sede legale ed attività in comune di Lagosanto (FE). Autorizzazione Unica Ambientale per attività di parrucchiera.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2057 del 18/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto APRILE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 7136/2017/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Ditta Individuale **CRIVELLO NUNZIA** con sede legale ed attività in comune di Lagosanto (FE). Istanza presentata al SUAP del Comune di Lagosanto in data 15.02.2017. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di salone di parrucchiera.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Lagosanto in data 15.02.2017, data di avvio del procedimento, prot. SUAP n. 1229 (trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 22.02.2017, assunta al PGFE/2017/1924), dalla ditta individuale CRIVELLO NUNZIA, nella persona di Crivello Nunzia in qualità di titolare, con sede legale in comune di Lagosanto (FE) – piazza Vittorio Veneto n. 49/b ed attività in comune di Lagosanto (FE) – piazza Vittorio Veneto n. 33/b, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- Considerato che la documentazione allegata all'istanza comprende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di rispetto dei limiti di rumore;
- Visti i pareri del Comune di Lagosanto – settore Urbanistica e Territorio, prot. 2745 e 2746, assunti al PGFE/2017/4139 del 11/04/2017, relativi rispettivamente alla matrice scarichi, conforme al parere di Cadf spa n. 17/81 del 9/03/2017, e la presa d'atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ditta riguardo il rumore, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del

regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione al Rumore approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 23/09/2004;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

DIgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Lagosanto alla ditta individuale CRIVELLO NUNZIA, nella persona della titolare Nunzia Crivello, con sede legale in comune di Lagosanto – piazza Vittorio Veneto n.49/b ed esercizio in comune di Lagosanto – piazza Vittorio Veneto n. 33/b, CF CRVNNZ61B50C895Z, p. IVA 01335970388, per l'esercizio dell'attività di salone di parrucchiera.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acque	Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO MISTA
CON DEPURATORE DI PIAZZA VITTORIO VENETO**

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico autorizzato in pubblica fognatura di piazza Vittorio Veneto, di acque reflue domestiche, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" ;
2. Prima dell'attivazione dello scarico, ovvero, nei casi di ristrutturazione, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa alla società CADF spa certificazione congiunta da parte dell'utente e del direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto presentato;
3. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
4. Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati, in modo tale che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti; è fatto divieto di immettere materie solide nella fognatura ricettrice. Per evitare tali fenomeni è consigliabile effettuare la manutenzione con periodicità almeno annuale dei pozzetti e delle vasche Imhoff;
5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
6. La Ditta ha l'obbligo della denuncia, entro il 31 di gennaio di ogni anno, degli elementi necessari alla determinazione del canone di fognatura e depurazione relativamente alla quantità di acqua prelevata da fonti diverse da pubblico acquedotto. Per l'omessa o ritardata denuncia o per

l'omesso o ritardato pagamento dei canoni di fognatura o depurazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente;

Si ricorda inoltre che:

- la società CADF spa non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo alla società CADF;
- la società CADF si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; lo scarico fognario dovrà quindi essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti e dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella fognatura ricettrice; al personale di CADF addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli;
- sono fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi;
- i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura saranno realizzati direttamente dalla società CADF o sotto la direzione tecnica della stessa, a spese dell'interessato, il quale dovrà inoltrare la richiesta alla soc. CADF in tempo utile alla predisposizione del preventivo e all'organizzazione dei lavori necessari, o alla predisposizione della Direzione Tecnica; sono a carico dell'utente gli oneri relativi all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire le opere stradali su suolo pubblico;
- nelle nuove lottizzazioni la gestione del servizio fognatura da parte di CADF spa è subordinata al trasferimento delle reti tecnologiche al patrimonio pubblico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Lagosanto una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Lagosanto.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Lagosanto, che provvede al suo rilascio al richiedente.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.